



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF094
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	STUDI DI SETTORE
RIFERIMENTI	DDMM 22.12.2016; 23.3.2017 E 3.5.2017 PROVV. AGENZIA ENTRATE 31.1.2017 E 15.2.2017
CIRCOLARE DEL	23/05/2017

STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO 2016 – LE NOVITA'

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 sono state approvate le versioni definitive dei 193 modelli, con le relative istruzioni, per la **comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2017** periodo d'imposta 2016.

Risultano:

- eliminate 5.300 variabili
- diminuite le informazioni richieste riducendole a quelle essenziali per l'applicazione degli studi di settore e a quelle necessarie per l'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.

Inoltre, con il decreto del 3 maggio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio), il ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato la **revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016**.

STUDI DI SETTORE PERIODO D'IMPOSTA 2016

Per il periodo d'imposta 2016 è prevista l'applicazione di **193 studi di settore** tra i quali sono previsti

- 57 studi evoluzione (studi "nuovi")
- 136 studi già in vigore (studi "vecchi")

La riduzione del numero di studi di settore è avvenuta mediante l'accorpamento di alcuni di essi.

Si fa, in particolare, riferimento agli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari e a quelli relativi alla nobilitazione di tessuti.

Di seguito, una tabella di raccordo esplicativa, che riporta, nella prima colonna, gli studi applicabili per il periodo d'imposta 2015 e, nella seconda, quelli applicabili nel 2016.

STUDI DI SETTORE 2016 PERIODO 2015	STUDI DI SETTORE 2017 PERIODO 2016
WM03A, WM03B, WM03C, WM03D	WM03U
WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H	YG61U
WD06U, WD13U	YD13U

Si evidenzia poi che per talune attività viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "**per la sola acquisizione dei dati**" e, quindi, in relazione alle quali gli esiti dell'applicazione degli studi stessi non rilevano ai fini dell'accertamento.

La tabella che segue indica i codici attività per i quali è prevista la comunicazione dei dati ed il riferimento al modello dello studio di settore interessato:

CODICE ATTIVITA'	STUDIO DI SETTORE
23.51.00 - Produzione di cemento 23.52.10 - Produzione di calce 23.52.20 - Produzione di gesso 23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 23.64.00 - Produzione di malta 23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	WD29U
22.11.20 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	WD30U
28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli 29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli 30.91.12 - Fabbricazione di motocicli 30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)	WD32U
32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.	WD33U
18.11.00 - Stampa di giornali, 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati	WD35U
17.11.00 - Fabbricazione di pasta-carta 17.12.00 - Fabbricazione di carta e cartone 17.22.00 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa	WD47U
61.90.20 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	VG99U
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 81.29.10 - Servizi di disinfestazione	WG70U
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi	WG90U
66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)	WG91U
71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti	VK30U

I NUOVI STUDI DI SETTORE

Con la pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali 22/12/2016 sono stati introdotti **57 studi di settore oggetto di revisione**, così suddivisi:

- 18 studi afferenti le attività del commercio;
- 20 per il comparto manifatturiero;
- 7 relativi alle attività professionali;
- 12 per l'area dei servizi.

Nota: le revisioni sono tutte rispettose del termine triennale massimo previsto dall'articolo 10-bis L. 146/98: si tratta, infatti, di studi di settore la cui ultima revisione risale al 2013, ad eccezione dello studio YK01U, relativo alle attività degli studi notarili, la cui precedente versione (WK01U) risale al 2014.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

ISTRUZIONI AI MODELLI
PARTE GENERALE

Nella **Parte generale** delle istruzioni degli studi di settore risultano effettuate le seguenti **modifiche**:

- sono state **aggiornate le cause di non accertabilità**, per tener conto delle modifiche introdotte al DM 11/02/2008 dal DM 22/12/2016, relative al **regime forfetario** (art. 1 c. 54 - 89 L. 190/2014)
- sono state **integrate le cause di esclusione** relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" con l'esemplificazione relativa agli eventi sismici (richiamata dalla CM 30/2013 par. 8): anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono ritenere applicabile tale causa di esclusione
- è stata **sostituita la causa di esclusione** dall'applicazione degli studi di settore identificata con il **codice "12"**, relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del DM 11/02/2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), **con le cause di esclusione da "12" a "15"**.

12	soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il "regime dei minimi" ex art. 1 commi da 96 a 117 L. 24 dicembre 2007, n. 244, o il "regime forfetario" ex art. 1 commi da 54 a 89 L. n. 190 del 2014
13	società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile
14	soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
15	Soggetti che esercitano <ul style="list-style-type: none"> ▪ in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende"; ▪ due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

NOVITA' : la causa di esclusione che lo scorso anno era identificata con il codice "12", relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli artt. 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008, è stata sostituita dai codici da "12" a "15".

ISTRUZIONI COMUNI

In continuità, invece, con la struttura adottata per la modulistica degli studi di settore afferente i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, anche per il 2016 sono previste istruzioni comuni relative ai quadri:

- ✓ A (personale)
- ✓ F (dati contabili impresa)
- ✓ G (dati contabili lavoro autonomo)
- ✓ T (congiuntura economica)
- ✓ X (altre informazioni rilevanti)
- ✓ V (ulteriori dati specifici),

richiamabili, salvo pochissime eccezioni, per la totalità dei modelli degli studi di settore.

Quadro A:

le istruzioni sono contenute in un unico file e richiamate nelle istruzioni specifiche dei singoli studi; sono state predisposte due strutture:

- ✓ una per le attività esercitate in forma di impresa;
- ✓ una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo.

Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con "doppio quadro contabile").

Per la compilazione dei dati da indicare è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare sia per le imprese che per i lavoratori autonomi nel rigo A02 ("Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro")

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

Per il calcolo dell'importo da indicare le istruzioni precisano che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

QUADRI F E G:

- ✓ risultano modificate le istruzioni dei singoli righi in modo da ottenere **una sola struttura del quadro F**, utilizzabile per tutti gli studi di settore per l'attività d'impresa. Tale attività ha comportato l'inserimento in un unico documento delle specifiche modalità di compilazione di alcuni righi relativi a determinati studi di settore. Al riguardo, si osserva che, fino allo scorso anno, gli studi di settore WG40U, WG54U, WG72B, WG90U, WG93U e WM81U, in ragione delle loro specificità, prevedevano delle istruzioni alla compilazione del quadro F separate e diverse rispetto alle istruzioni uniche previste per tutti gli altri studi;
- ✓ a fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto economico disposta dal Dlgs 139/2015, è stata prevista la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 "Altri proventi e componenti positivi" anche i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 "Proventi straordinari" è stato aggiunto il seguente periodo: "Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 139/2015, ha previsto l'eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all'area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 - Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)";

F05 Altri proventi e componenti positivi

,00

- ✓ è stato previsto l'**aggiornamento dei rigi F40 e G23** per tener conto del nuovo **regime forfetario** previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;

Ulteriori dati specifici

F40 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2014 e/o in quelli precedenti

Barrare la casella

Ulteriori dati specifici

G23 Applicazione del nuovo regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti

Barrare la casella

- ✓ ai rigli F33 e G18 ("Iva sulle operazioni imponibili") è stato chiarito che nella "particolare ipotesi in cui l'importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero". Al riguardo, si osserva che il software Gerico (vedasi Gerico 2016, periodo d'imposta 2015) non consente di inserire un valore negativo all'interno di tali campi.

	I.V.A. sulle operazioni imponibili	1	,00
F33	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00

	I.V.A. sulle operazioni imponibili		,00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00

CORRETTIVI PER IL PERIODO 2016

Con il decreto del 3 maggio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio), il ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. Gli interventi possono essere così riassunti.

ADATTAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE ALLA CONGIUNTURA ECONOMICA	CORRETTIVI
<ul style="list-style-type: none"> - analisi dell'efficienza produttiva - interventi relativi all'analisi di normalità economica - interventi relativi all'analisi di coerenza economica. 	<ul style="list-style-type: none"> - correttivi congiunturali di settore - correttivi congiunturali territoriali - correttivi congiunturali individuali

Tali correttivi sono applicati ai contribuenti che, per il 2016, presentano ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica.

Ciascuno dei correttivi deve essere applicato secondo la sequenza indicata nell'elenco riportato sopra e può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. La riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale sia al ricavo/compenso minimo.